



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e in particolare, l’articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto*” e in particolare, l’articolo 13, comma 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e in particolare, l’articolo 1, commi 241-246;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 gennaio 2011, n. 30, recante “*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto, ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” ;

VISTO l’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che “*Il Fondo per le vittime dell’amianto, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell’Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese, non si applica*



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto";

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 30 del 2011, il quale prevede che *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio”;*

VISTO il capitolo 4378 “somme da trasferire all'Inail per il finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto” dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 “Politiche previdenziali” Programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali” – Azione 11 “indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”;

VISTO l'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in base al quale l'onere a carico dello Stato, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, è determinato in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

VISTA la nota tecnica del 12 luglio 2019, elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, con la quale l'Istituto, in considerazione della dotazione del Fondo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30, e della previsione di spesa consolidata per gli anni 2019-2020, nonché delle economie per il 2018, per ratei di rendite da patologie asbesto-correlate, ha stimato la percentuale media della prestazione aggiuntiva, per il biennio 2019-2020, nella misura del 20% della rendita annua;

VISTA la nota del 24 ottobre 2019, con la quale l'INAIL ha trasmesso, corredata dalla predetta nota tecnica del 12 luglio 2019, la determinazione n. 306 del 23 ottobre 2019 del Presidente dell'INAIL, recante la proposta di definizione della prestazione aggiuntiva nella misura complessiva del 20% per ciascuno degli anni 2019 e 2020;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la nota del 31 ottobre 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato, in riferimento alla suddetta determinazione del Presidente dell'INAIL n. 306 del 23 ottobre 2019 “*la necessità, come effettuato per l'anno 2018, che il decreto interministeriale da predisporre si limiti a definire tale misura del 20% per il solo anno 2019, atteso che la misura per il 2020 può essere fissata con successivo decreto, in presenza anche di risultanze più consolidate derivanti dall'attività di monitoraggio della prestazione in esame sia per l'anno 2018 sia per l'anno 2019*”;

VISTA la nota del 18 novembre 2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in esito ai rilievi formulati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la sopracitata nota del 31 ottobre 2019, ha rappresentato all'INAIL l'opportunità di determinare la misura della prestazione aggiuntiva in riferimento al solo anno 2019, con l'adozione da parte dell'Ente medesimo della conseguente determinazione;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 25, recante “*Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici*”, che detta nuove disposizioni sulla *governance* dei medesimi Enti prevedendo, quali organi, il Presidente, il vice presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il collegio dei sindaci e il direttore generale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019, con il quale il sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente dell'Istituto;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 ottobre 2019, con il quale, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell'Inail e dell'insediamento degli organi, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Inail sono stati attribuiti al sig. Franco Bettoni, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del predetto decreto-legge 25 gennaio 2019, n. 4, i poteri degli organi dell'Istituto, come individuati nel novellato art. 3, commi 3, 3-bis e 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la nota tecnica del 27 novembre 2019, elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL, con la quale l'Istituto, alla luce delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato con la sopra citata nota del 31 ottobre 2019, ha stimato che la spesa consolidata per il pagamento dei ratei di rendita nell'anno 2019 è pari a 245 milioni di euro e, che, pertanto, la misura percentuale della prestazione aggiuntiva per tale anno sarebbe pari al 20% della rendita annua;

VISTA la determinazione n. 12 del 2 dicembre 2019, adottata dal Presidente dell'INAIL, munito dei poteri del consiglio di amministrazione, recante "*Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.244, articolo 1, commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30. Determinazione della misura percentuale complessiva della prestazione aggiuntiva per l'anno 2019*", che ha determinato la prestazione aggiuntiva nella misura del 20% per l'anno 2019;

VISTA la nota del 5 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato che, in riferimento alla determinazione del Presidente dell'INAIL, munito dei poteri del consiglio di amministrazione, n. 12 del 2 dicembre 2019, "*non si hanno osservazioni da formulare ai fini dei successivi adempimenti procedurali*";

DECRETA

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2019 è fissata in misura pari al 20%.



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 29 gennaio 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri